

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3789

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(PRETI)

Aumento del limite massimo delle garanzie assumibili, a carico dello Stato,
in base all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635

Presentato alla Presidenza il 5 maggio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 27 giugno 1961, n. 543, che approva lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, è stato fissato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, in 150 miliardi di lire il limite massimo della garanzia per l'assunzione, per detto esercizio, a carico dello Stato dei rischi speciali dei crediti derivanti da esportazioni di forniture speciali.

La nuova legge 5 luglio 1961, n. 635, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo rende più ampio l'intervento statale nel settore.

Le garanzie dello Stato, previste nei titoli I e III della cennata legge n. 635, riguardano, infatti, oltre i crediti derivanti dall'esportazione di merci e servizi anche l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli

studi e le progettazioni, la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, nonché i crediti finanziari, a lungo termine, « legati » all'esportazione di merci e servizi italiani, oppure i crediti finanziari a « lungo termine » concessi a Governi o Banche centrali estere non legati a forniture italiane ma tendenti ad aiutare la realizzazione dei loro programmi di sviluppo economico.

Nel quadro, pertanto, di una più ampia politica economica perseguita dal Governo sul piano internazionale, tendente a dare il massimo impulso alle nostre esportazioni e a rendere più tangibile l'intervento dell'Italia per l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il *plafond* delle garanzie a carico dello Stato già fissato dall'articolo 23 della legge 27 giugno 1961, n. 543, per l'esercizio corrente in lire 150 miliardi, si è appalesato insufficiente per gli scopi suaccennati.

Si è ritenuto, pertanto, di dover aumentare il suddetto *plafond* di altri 90 miliardi di lire tenuto conto che tale cifra consentirà di rilasciare garanzia sia per operazioni di crediti

finanziari intesi a favorire il ristabilimento dell'equilibrio nella bilancia dei pagamenti di Paesi in via di sviluppo (prestiti *stand-by*) sia per prestiti a lungo termine ed a basso tasso di interesse — legati o non ad esportazioni di merci — in favore di Paesi in via di sviluppo situati nell'area geografica di diretto interesse italiano, sia, infine, per operazioni di crediti finanziari intesi a mettere alcuni Paesi (ad esempio Brasile, Venezuela) in condizione di poter consolidare vecchi debiti di imminente scadenza contratti con imprese italiane per forniture speciali. Inoltre, lo aumento suddetto, essendo stabilito indiscriminatamente, siccome vuole l'articolo 34 della citata legge 5 luglio 1961, n. 635, cioè per garanzie da assumere a carico dello Stato tanto per operazioni di esportazioni che finanziarie previste dai titoli I e III della stessa legge n. 635, eviterà che possa verificarsi un ristagno od un semplice rallentamento del flusso delle nostre esportazioni assistite dalle garanzie assicurative dello Stato.

È utile ricordare anche che il presente disegno di legge non comporta alcun onere effettivo per il bilancio dello Stato dato che in realtà le garanzie accordate in base alla legge n. 635 diventano operanti soltanto nel caso in cui abbiano a verificarsi « sinistri » per i crediti garantiti, ed in tal caso si fa fronte alla spesa, cioè al pagamento degli indennizzi, sia utilizzando, come è stato fatto sino ad oggi, il « monte premi » accantonato, a termine dell'articolo 8 della legge n. 635,

in un conto speciale presso la Tesoreria centrale, sia mediante le disponibilità del « fondo autonomo », istituito, allo stesso fine, presso il Mediocredito in base all'articolo 25 della medesima legge e che dispone già di una dotazione, conferita dallo Stato, che attualmente, non lascia preoccupazioni sulla possibilità di poter far fronte al pagamento di eventuali sinistri per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato.

Ad evitare, poi, che eventuali somme residue sul *plafond* delle garanzie suddette, aumentato a 240 miliardi, non possano essere utilizzate ulteriormente, per operazioni ancora in corso di perfezionamento alla fine del corrente esercizio finanziario, si propone che venga sancito dalla presente legge che l'importo dei rischi assumibili a carico dello Stato, fino alla concorrenza del limite di 240 miliardi di lire, eventualmente non utilizzato entro il corrente esercizio finanziario 1961-62 sia portato in aumento del *plafond* dell'esercizio successivo 1962-63 anche fissato — nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro — in lire 150 miliardi.

La proposta contenuta nel secondo comma dell'articolo unico del presente disegno di legge trova conforto anche in un precedente storico che, sembra utile richiamare all'attenzione del Parlamento, precedente che risale alla approvazione dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, riguardante la stessa materia della assicurazione credito ora regolata dalla nuova legge più volte citata 5 luglio 1961, n. 635.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il limite massimo delle garanzie di cui all'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, quale è previsto dalla legge 27 giugno 1961, n. 543, è aumentato di lire 90 miliardi e portato, per l'esercizio 1961-62, a lire 240 miliardi.

Qualora alla fine dell'esercizio 1961-62 l'ammontare dei rischi assunti a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 240 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo dei rischi, da assumere a carico dello Stato, previsto per l'esercizio 1962-63.